

Ravenna, 27 giugno 2023

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Commissione tecnica PNRR-PNEIC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 7746] C.M. Solar srl – Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 152/2006 relativo al progetto di un “Impianto fotovoltaico di potenza elettrica complessiva di 31,11 MWp nel territorio comunale di Ravenna (RA), denominato “CAVA MANZONA NUOVA”.

Trasmissione controdeduzioni alle osservazioni del pubblico

Con la presente, la società proponente il progetto sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’oggetto, intende riscontrare le osservazioni e le richieste di chiarimento pervenute da parte di: Regione Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincia di Ravenna Forlì – Cesena e Rimini.

Per chiarezza espositiva si riportano le osservazioni e subito nel seguito le controdeduzioni della Società.

Richiesta integrazioni Soprintendenza (prot. MITE 0129406 del 18/10/2022)

“Considerato come l’area di intervento risulti sottoposta alla tutela della parte terza del D.Lgs 42/2004, resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all’interno di aree soggette alla tutela della Parte terza – Beni Paesaggistici, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. saranno assoggettati alla procedura di cui all’art. 146 del citato decreto e pertanto ad integrazione e completamento della documentazione progettuale ricevuta questa Soprintendenza chiede la redazione della Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005”

Si allega relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005.

Parere Consorzio di bonifica della Romagna (prot. MITE 30260 del 12/10/2022)

“Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alle opere in parola. Il tutto condizionato al rispetto del principio dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 9 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico disposto dalla competente Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Per il corretto dimensionamento e verifica degli invasi di laminazione, nonché dei relativi dispositivi di regolazione, si dovrà far riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Idraulica di Bacino, nonché al requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica relativamente alla portata massima scaricabile dall’intervento ($Q_{max} = 10$ l/sec per ettaro di superficie complessiva drenata).

Trattandosi di scarico indiretto nel reticolo consorziale di bonifica la verifica dei dispositivi di laminazione è in capo al Comune di Ravenna, che potrà comunque chiedere, qualora lo ritenga necessario, un parere idraulico allo scrivente Consorzio di Bonifica.

Tutto ciò premesso, considerata l'assenza di interferenze dirette con il reticolo di bonifica consorziale, si informa che l'intervento in esame non è soggetto al rilascio di autorizzazione/concessione da parte dello scrivente Consorzio"

Si prende atto del parere favorevole del Consorzio e si comunica che i calcoli relativi al rispetto dell'invarianza idraulica verranno aggiornati all'atto della presentazione dell'autorizzazione unica.

Regione Emilia Romagna (prot. MITE 0137409 del 04/11/2022)

Preso atto di quanto indicato dal proponente circa il fatto che il progetto presentato risulta in linea con la DGR 1458/2021 che fornisce indirizzi attuativi della DAL 28/2010 per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse e in particolare al punto 2.3 indica le caratteristiche che devono possedere tali impianti fotovoltaici sperimentali "flottanti" o "galleggianti".

Si richiede comunque al proponente di esplicitare (in relazione e cartografia) il rispetto del D.Lgs 199/2021 e se il progetto ricada all'interno delle aree idonee ivi indicate; inoltre si chiede di evidenziare il rispetto delle caratteristiche previste dalla DGR 1458 del 20/09/2021 al fine di favorirne l'integrazione ambientale, come di seguito riportate:

- a) la superficie del bacino occupata dall'impianto non può essere superiore al 50 % della superficie dello specchio d'acqua, calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell'anno precedente all'installazione, al fine di limitare l'impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino;*
- b) considerato che la nidificazione e lo svezzamento degli individui giovanili degli uccelli acquatici avviene sulle rive dei bacini d'acqua, e che le medesime rive rivestono rilevante importanza per la conservazione di piante acquatiche, mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati, è necessario concentrare l'installazione dei pannelli nella parte centrale del bacino, mantenendo comunque una distanza minima del perimetro dell'impianto dalle sponde non inferiore a 20 m;*
- c) considerato, inoltre, che gli uccelli acquatici si alimentano per lo più in acque poco profonde, da pochi centimetri per limicoli, trampolieri e anatre di superficie, a pochi metri per anatre e altre specie di uccelli tuffatori, è necessario comunque escludere l'installazione nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore a 3 m;*
- d) al fine di compensare gli impatti dell'impianto fotovoltaico sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali.*

L'area non risulta idonea ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 199/2021, infatti risulta vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 146 e pertanto non può rientrare né tra le aree idonee c-ter), né tra quelle c-quater).

Tuttavia l'art. 8 punto c) del medesimo D.Lgs 199/2021 riporta

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

L'area in esame è una cava non suscettibile di ulteriore sfruttamento posta in area a vincolo paesaggistico e pertanto la normativa vigente stabilisce che, una volta espletata la procedura di VIA, l'impianto sia sottoposto al procedimento di autorizzazione unica ex. Art 12 D.Lgs 387/2003.

Inoltre:

- a) la superficie del bacino, così come da rilievo allegato alla procedura di VIA (elaborato T6 – rilievo planoaltimetrico), risulta pari a 276.509 mq di questi 161.502 mq sono occupati dai pannelli dell'impianto fotovoltaico (quindi il 58% della superficie di bacino). Se si considera anche la superficie occupata da passerelle di servizio la superficie dell'impianto risulta pari a 192.713 mq e quindi pari al 69,7% della superficie del bacino;
- b) la distanza minima dei pannelli dalla riva è pari a 10 m;
- c) le aree del bacino con profondità minore di 3 sono tutte all'interno dei primi 10 m dalla riva e pertanto non sono interessate dalla realizzazione dei pannelli;
- d) Nell'elaborato agli atti T23-opere di mitigazione sono ben elencate e descritte le fasce arbustive previste dal progetto e sono dettagliate le essenze che si intendono utilizzare. Dalla osservazione della Regione Emilia Romagna non si evince se la mitigazione proposta non sia ritenuta adeguata. Pertanto il tema della mitigazione potrà essere successivamente approfondito.

Preme sottolineare che l'impianto proposto è conforme a quanto stabilito dalla DAL 125 del 23/05/2023 della Regione Emilia Romagna che per cave dismesse aventi destinazione finale ad invaso bacino è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno coprire il 70% della superficie e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda.

“Fermo restando che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Ravenna con nota del 18/10/2022 ha comunicato che l'area di intervento risulta sottoposta alla tutela della Parte Terza del D.Lgs 42/2004, richiedendo la redazione della Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005, si rimanda al Ministero della Transizione Ecologica e alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs 152/06, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'interno del presente procedimento di competenza statale”.

Si allega la relazione paesaggistica richiesta.

“Pertanto, si chiede che venga presentata una valutazione complessiva che tenga conto delle possibili interferenze tra i due progetti sia in fase di cantiere (nel caso presentino coincidenze temporali) sia in fase di esercizio.

Si chiede inoltre di procedere ad una ricognizione di altri impianti fotovoltaici esistenti, approvati o in corso di valutazione/approvazione nel territorio del comune di Ravenna e di valutarne gli effetti cumulativi sulle altre matrici ambientali, con particolare riferimento al paesaggio, alla visibilità degli impianti e al consumo di suolo”

Si ritiene che le fasi di cantiere del progetto denominato “Realizzazione nuova area impianti e variante al progetto di sistemazione finale della Cava Manzona” e il progetto in esame non siano, per quanto ad oggi ipotizzabile, sovrapponibili. Pertanto gli impatti cumulabili tra i due progetti sono quelli paesaggistici e quello relativo al rumore prodotto in fase di esercizio.

Per il cumulo degli impatti paesaggistici si ritiene che lo stesso non sia rilevante: infatti il progetto in esame non apporta sensibili modifiche al paesaggio esistente usufruendo di un esistente bacino per alloggiamento dei pannelli fotovoltaici (si veda a tal proposito l'allegata relazione paesaggistica).

Per quanto riguarda il rumore si rimanda alla relazione specifica allegata alla presente.

L'impatto cumulativo dei progetti si valuta, per le opere areali, nell'intorno di 1 km dall'area oggetto di intervento. Si allega a tal proposito la tavola cumulativi degli impianti a fonti rinnovabili in cui sono indicati gli impianti presenti nell'intorno di 3 km. Si è tuttavia effettuata una ricognizione sui siti regionali e nazionali volta a capire se siano presenti altri progetti cumulabili con quello proposto dalla società CM Solar srl. Detta ricognizione ha dato esito negativo.

“In base a quanto riportato nella “Relazione terre e rocce da scavo” le stesse saranno depositate in cumuli di 30 mc e poi riutilizzate come sottoprodotti per il rinterro dei plinti e per il ripristino dell'andamento ante operam del terreno.

Nella documentazione di gestione delle terre e rocce da scavo dovranno inoltre essere chiarite le destinazioni dei materiali, ovvero, le porzioni che saranno riutilizzate in situ e le porzioni in smaltimento.

Il proponente eseguirà una caratterizzazione del terreno e nel caso di esito negativo sarà prodotta una variante al piano di utilizzo che comprenderà lo smaltimento di detto materiale e il rinterro con materiale di cava. La relazione dovrà essere redatta ai sensi del DPR 120/2017 e il piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo dovrà contenere tutti gli elementi previsti all'art. 24, comma 3, del medesimo decreto. Nella documentazione denominata codice elaborato n.53, compare evidenziato in rosso un nuovo fossato, si chiedono chiarimenti in tal senso con riferimento alla sezione dello stesso, al suo recapito ed al volume dello scavo necessario per realizzarlo, precisando comunque che il terreno di risulta dovrà essere compreso all'interno del nuovo documento “terre e rocce da scavo”.


Il riferimento normativo per la gestione delle terre e rocce da scavo è il DPR 120/2017 che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come **sottoprodotti** ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni non soggetti a VIA o a AIA o di grandi dimensioni.

I cantieri di grandi dimensioni sono caratterizzati da una produzione di terre e rocce da scavo superiore a 6.000 mc.

Il DPR 120/2017 disciplina inoltre il riutilizzo di terre e rocce da scavo nello stesso sito di produzione escludendoli dall'applicazione della disciplina dei rifiuti e dalla disciplina dei sottoprodotti, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006.

Inoltre il DPR 120/2017 disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo proveniente dal sito di bonifica e il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.

Si riporta lo schema del contenuto del DPR 120/2017.




(*) Cantiere di grandi dimensioni

Il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce si definisce di grandi dimensioni se le quantità sono superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto.

() Cantiere di piccole dimensioni**

Al di sotto del limite di 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere si definisce di piccole dimensioni.

Per poter riutilizzare le terre e rocce da scavo il DPR prevede diversi casi a seconda che il riutilizzo avvenga nello stesso sito di produzione o in un sito esterno:



Il presente progetto è sottoposto a VIA ed è un cantiere di piccole dimensioni perché la produzione stimata di terre e rocce da scavo è inferiore a 6.000 mc.

La quasi totalità delle terre e rocce da scavo prodotte potrà essere riutilizzata nell'area di impianto, previa verifica dei requisiti di qualità ambientale come previsto dal DPR 120/2017 all'articolo 4 comma 2 lettera d).

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo agli atti sarà quindi aggiornato e trasmesso agli Enti Competenti almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori, come previsto per cantieri di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 21 del DPR 120/2017.

L'aggiornamento consisterà nella trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva e delle analisi effettuate sulle terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda il fossato di cui all'elab. 53 trattasi di fosso di guardia per evitare il ruscellamento delle acque superficiali all'interno della centrale

“Si richiede di dettagliare un programma di gestione e manutenzione della parte verde indicata in progetto. Inoltre, si manifestano perplessità circa la scelta di alcune specie vegetali arboree (quali Populus tremula, Sorbus aucuparia, Ostrya carpinifolia, Fraxinus excelsior) ed erbacee (Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum) in quanto caratterizzate da esigenze ecologiche non in linea con l'area geografica di progetto (specie tipiche del piano collinare e/o montano). Per quanto riguarda la specie Ulmus minor se ne sconsigli l'utilizzo poiché soggetta alla diffusa patologia vegetale grafiosi con mortalità molto elevata”

La completa definizione delle essenze verrà approfondita e comunicata nelle successive fasi autorizzative. Conseguentemente si provvederà a definire il piano di manutenzione della parte a verde. Si terrà in debito conto quanto suggerito dalla Regione in merito ad essenze e specie arboree.

Sulla base degli elaborati presentati si richiedono le seguenti integrazioni:

- *la planimetria del collegamento delle linee elettriche in media tensione (MT) tra impianto galleggiante e cabina di consegna;*
- *il calcolo delle DPA delle suddette linee;*
- *l'aggiornamento della relazione con l'aggiunta di tutte le linee elettriche di progetto;*

Il collegamento MT sarà realizzato al di sotto della viabilità interna di progetto ed è identificato nell'immagine che segue:



Figura 1: Linea MT

Le DPA saranno tutte interne all'area dell'impianto e non è possibile la presenza di persone per più di 4 ore consecutive all'interno delle stesse. In fase di richiesta di autorizzazione unica verranno compiutamente indicate e calcolate.

Vista l'area interessata, dal momento che i due laghi artificiali "La Manzona" sono posti in destra idraulica del torrente Bevano, saranno necessari comunque accorgimenti per la riduzione della vulnerabilità dei beni esposti. Infatti, essendo il torrente Bevano arginato, è possibile che si possano verificare, sia in caso di sormonto che di piene contenute entro gli argini, casi di rischio residuale di crollo dei rilevati.

Si ricorda la necessità del rispetto del principio dell'invarianza idraulica ai sensi dell'Art. 9 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico disposto dalla competente Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Per il corretto dimensionamento e verifica degli invasi di laminazione, nonché dei relativi dispositivi di regolazione, si dovrà far riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva Idraulica di Bacino, nonché al requisito richiesti dal Consorzio di Bonifica, relativamente alla portata massima scaricabile dall'intervento ($Q_{max}=10$ l/sec per ettaro di superficie complessivamente drenata).

La valutazione del rischio idraulico ed eventuali accorgimenti necessaria per la riduzione della vulnerabilità dei beni esposti sarà presentata in sede di richiesta di autorizzazione unica. I calcoli di dettaglio dell'invarianza idraulica saranno presentati anch'essi in fase di autorizzazione unica.

C.M. Solar srl
Rametta Aldo Mario